

# **REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PARITETICO PER LA DIDATTICA DEL POLITECNICO DI TORINO**

## **Premessa**

Il Politecnico di Torino ha istituito nel 1991 il “Comitato Paritetico provvisorio per la Didattica” (CPpD) con l'art. 3.3 del proprio Statuto, che ha operato fino a novembre 1993. Il “Comitato Paritetico per la Didattica” (CPD) è stato costituito per il quadriennio 1993/1997, insediandosi il 24 gennaio 1994.

L'entrata in vigore della Legge 240/2010 ha previsto l'istituzione di Commissioni Paritetiche docenti-studenti in ciascun Dipartimento o struttura di raccordo, secondo quanto indicato nell'art. 2 comma 2 lett. g).

Dall'approvazione dello Statuto del 2011, il Politecnico di Torino, sulla base dell'esperienza maturata e consapevole della propria natura di università non generalista, ha ritenuto di mantenere un Comitato Paritetico per la Didattica unico a livello di Ateneo, al fine di monitorare la qualità della didattica in modo integrato e omogeneo.

Il Comitato Paritetico per la Didattica opera ai sensi di quanto previsto dall'art.2, comma 2 lett. g) della legge 240/2010, dell'art. 13 del D.Lgs. 19/2012, dell'art. 25 dello Statuto di Ateneo, e dall'art.13 del Regolamento Generale di Ateneo.

## **Art. 1 – Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di designazione e il funzionamento del Comitato Paritetico per la Didattica del Politecnico di Torino, nel rispetto e ad integrazione delle vigenti disposizioni normative e dello Statuto di Ateneo

## **Art. 2 Compiti e competenze**

1. Il Comitato Paritetico per la Didattica ha la finalità di cooperare al miglioramento dei servizi forniti agli studenti. (Statuto, art. 25 comma 1)

2. Il Comitato Paritetico per la Didattica è competente: a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, della organizzazione didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti e di supporto al diritto allo studio; a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse (Statuto, art. 25 comma 2), a formulare pareri per il miglioramento dei corsi di studio. (Legge 2010/240, art. 2 comma 2 lett. g).

3. Il Comitato Paritetico per la Didattica opera in collaborazione con il Presidio della Qualità di Ateneo che ha il compito di prendere in carico i risultati ottenuti dal processo di analisi dei dati da parte del CPD. L'efficacia del processo di analisi e le modalità di presa in carico dei rilievi del CPD sono oggetto di analisi del Nucleo di Valutazione.

4. Il Comitato Paritetico per la Didattica:

a) predispone i questionari secondo la normativa vigente;

b) raccoglie e diffonde i dati provenienti dai questionari erogati agli studenti e ai docenti di Ateneo;

c) definisce, in collaborazione con il Presidio della Qualità, eventuali metodologie aggiuntive di rilevazione e valutazione della Qualità dell'offerta formativa;

d) elabora e presenta al Presidio della Qualità indicatori sulla qualità ed efficacia della didattica e nuove modalità di rilevazione e monitoraggio di cui alla precedente lett. a), secondo le modalità descritte nelle Linee Guida AVA, ai fini dell'Assicurazione interna di Qualità;

e) svolge attività divulgative presso gli studenti e i docenti delle politiche di Qualità presenti in Ateneo, in accordo con il Presidio della Qualità, in modo da renderli il più possibile informati e consapevoli;

f) con modalità concordate con il Presidio della Qualità, incentiva le azioni e raccoglie informative su quanto fatto dai Dipartimenti e dai Corsi di Studio in risposta alle risultanze provenienti dai questionari.

5. "Il Comitato Paritetico per la Didattica nomina il Garante per gli Studenti" (Statuto, art. 25 comma 6).

### **Art. 3 Relazione annuale**

Il Comitato Paritetico per la Didattica redige annualmente una relazione sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti, formulando pareri ed eventuali proposte per il miglioramento della didattica, la trasmette al Senato Accademico e, per le parti di loro competenza, ai Direttori dei Dipartimenti, ai Referenti e ai Coordinatori (Statuto, art. 25 comma 3). La relazione sarà trasmessa anche al Nucleo di Valutazione e al Presidio della Qualità di Ateneo.

### **Art.4 - Composizione, elezione, nomina e durata**

1. Il Comitato Paritetico per la Didattica è composto da un docente di ruolo per ogni Dipartimento e un ugual numero di studenti. I componenti sono designati su base elettiva secondo quanto stabilito nel Regolamento Generale di Ateneo. Il mandato dei docenti ha durata triennale, quello degli studenti ha durata biennale ed entrambi sono rinnovabili una sola volta (Statuto, art. 25 comma 4).

2. "In ogni Dipartimento i professori di ruolo e i ricercatori afferenti eleggono tra i professori di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato un rappresentante in Comitato. L'elezione avviene a turno unico. La votazione è valida indipendentemente dal numero dei partecipanti al voto. È eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di preferenze" (Regolamento Generale, art. 13 comma 3).

3. Le modalità di elezione dei Rappresentanti degli studenti che faranno parte del Comitato Paritetico per la Didattica "sono stabilite nel Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi di Governo e in altri organi collegiali" (Regolamento Generale, art. 13 comma 5).

### **Art. 5 - Incompatibilità, decadenza, revoca, dimissioni**

1. Le funzioni di Rettore, Prorettore, Vicerettore o delegato del Rettore, Direttore di Dipartimento, componente del Senato Accademico, componente del Consiglio di Amministrazione, componente del Presidio della Qualità di Ateneo, componente del Nucleo di Valutazione, componente del Collegio di Disciplina, Referente di Corso di Laurea e di

Laurea Magistrale, Coordinatore di Collegio, Garante degli Studenti sono incompatibili con quella di componente del Comitato (Regolamento Generale, art. 13 comma 2).

2. “I componenti che senza giustificato motivo risultino assenti dalle riunioni per tre volte consecutive decadono dall’incarico” (Regolamento Generale, art. 32 comma 1).

3. In caso di cessazione di mandato anticipata, si applica quanto previsto nei regolamenti elettorali di riferimento.

4. Nel caso la composizione del Comitato Paritetico per la Didattica sia parzialmente modificata nel corso del suo mandato, i componenti che subentrano restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Comitato.

### **Art. 6 Presidente e Vice-presidente**

1. Il Comitato elegge al suo interno un Presidente tra i professori di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato ed un Vice-presidente tra gli studenti con le modalità descritte all’art. 9 comma 1 del presente regolamento.

2. Il Presidente rappresenta il Comitato Paritetico per la Didattica e, congiuntamente al Vice-presidente, ne cura i rapporti con gli Organi di Governo dell’Ateneo e con la sua Amministrazione, coordina le sue attività e ne sottoscrive gli atti.

3. Il Vice-presidente viene eletto tra la componente studentesca del CPD in apposita seduta a valle della presentazione delle candidature.

4. Il Vice-presidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. In caso di impedimento o assenza di Presidente e Vice-presidente, vengono sostituiti nelle loro funzioni dal membro più anziano in età.

### **Art. 7 Garante degli Studenti**

1. Il Garante degli Studenti viene nominato dal Comitato Paritetico per la Didattica quale referente per le funzioni di garanzia degli studenti ed è scelto tra i professori di I fascia dell’Ateneo esterni al Comitato stesso (Statuto, art. 18 comma 1).

2. Il Garante degli Studenti viene eletto con le modalità descritte all’art. 9 comma 2 del presente regolamento. Ha durata di mandato coincidente con la durata della componente docente del Comitato ed è rinnovabile una sola volta.

3. Il Garante degli Studenti vigila affinché le attività dell’Ateneo relative alla didattica, alla ricerca e ai servizi, che incidono sui diritti e sugli interessi degli studenti dell’Ateneo, si svolgano nel rispetto dei valori e delle regole enunciate dal Codice Etico dell’Ateneo nonché dei principi e dei diritti indicati dallo Statuto di Ateneo.

4. Il Garante degli Studenti, in particolare:

a) riceve segnalazioni relative ad abusi, disfunzioni, violazioni di legge, mancato rispetto dei valori e delle regole enunciate dal Codice Etico dell’Ateneo o dei principi e dei diritti indicati dallo Statuto di Ateneo, compiuti nel corso di procedimenti amministrativi ovvero in relazione ad atti o comportamenti, anche omissivi e discriminatori commessi da docenti e dal personale dell’Ateneo;

b) compie ogni atto necessario per l’istruttoria dei fatti;

c) a seguito dei necessari accertamenti, propone agli organi competenti le opportune iniziative e ne riferisce al Comitato;

d) per le questioni che implicano problemi di riservatezza del personale il garante degli studenti riferisce direttamente al Rettore.

5. Il Garante degli Studenti presenta la relazione annuale sulla attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali segnalazioni e proposte di innovazioni normative e/o amministrative. Nella relazione annuale può indicare situazioni meritevoli di considerazione e tutela, sollecitando gli opportuni atti, provvedimenti o soluzioni pratiche. Il Garante degli Studenti redige e presenta la relazione annuale anche alla scadenza del suo mandato.

6. Il Garante degli Studenti è un Organo indipendente non sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale agli Organi dell'Ateneo ed è tenuto esclusivamente al rispetto della normativa vigente.

7. Il Garante degli Studenti opera nel rispetto del diritto all'anonimato dello studente e degli eventuali testimoni, della riservatezza e osservando il segreto di ufficio circa i dati e le informazioni acquisite nell'espletamento delle proprie funzioni. Gli Organi e gli Uffici amministrativi dell'Ateneo collaborano con il Garante degli Studenti fornendogli le informazioni e la copia di tutti i provvedimenti, atti e documenti che egli ritenga utili allo svolgimento delle sue funzioni e competenze senza che sia opponibile il segreto d'ufficio.

#### **Art. 8 - Convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle sedute**

1. "Il Presidente e il Vice-presidente convocano il Comitato e ne fissano l'ordine del giorno. Il Comitato è anche convocato quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri, che contestualmente indicano gli argomenti da porre all'ordine del giorno" (Regolamento Generale, art.13 comma 7).

2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto, per il cui calcolo non si tiene conto di chi abbia giustificato la propria assenza. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Alle riunioni possono partecipare senza diritto di voto, oltre al Responsabile dell'Ufficio di supporto, i suoi collaboratori.

4. Di ogni seduta del Comitato Paritetico per la Didattica viene redatto apposito verbale, approvato nella seduta successiva, ovvero seduta stante a seconda delle necessità. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Vice Presidente del Comitato e viene pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo nelle pagine ad esso dedicate.

5. E' consentita la partecipazione alle sedute in telepresenza ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Generale di Ateneo. In situazioni particolari in cui non sia possibile prevedere in tempo utile una seduta presso il Politecnico di Torino, il CPD può convocare riunioni nelle quali tutti i suoi componenti partecipano in telepresenza.

#### **Art.9 – Procedure di elezione**

1. L'elezione del Presidente e del Vice-presidente del CPD avvengono con tempistiche sfalsate e con le seguenti modalità:

- a) nella prima riunione di insediamento della nuova componente docente o studente, il Presidente in carica invita a presentare, tramite invio a cpd@polito.it, le candidature al ruolo di Presidente o Vice-presidente;
- b) nella successiva seduta coloro che hanno presentato candidatura illustrano brevemente il proprio programma;
- c) l'elezione di ciascuna delle cariche è svolta in una seduta, appositamente convocata e presieduta dal Rettore o da un suo delegato, nella quale devono essere presenti almeno due terzi dei membri. Risultano eletti rispettivamente il professore di ruolo o il ricercatore a tempo indeterminato e lo studente che abbiano avuto la maggioranza delle preferenze. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età (Regolamento Generale, art.13 comma 6);
- d) il CPD procede all' elezione con una procedura di voto a scrutinio segreto e singola preferenza.

2. Le elezioni del Garante degli Studenti si svolgono con le seguenti modalità:

- a) il Presidente del CPD invia una comunicazione tramite posta elettronica a tutti i Professori di prima fascia dell'Ateneo sollecitando l'avanzamento di candidature al ruolo di Garante, indicando una scadenza: La candidatura deve includere un breve curriculum vitae e una sintetica lettera di motivazione;
- b) i rappresentanti dei docenti nel CPD promuovono presso i rispettivi Dipartimenti le candidature da parte di docenti, illustrando chiaramente il profilo atteso e i compiti prescritti per l'incarico: prima di formulare la loro candidatura, gli interessati possono consultarsi con il Rettore e con il Garante in carica, al fine di ricevere indicazioni e chiarimenti;
- c) le candidature vengono raccolte dal Presidente del CPD e devono essere inviate all'indirizzo email cpd@polito.it entro il termine indicato nella comunicazione di cui al punto a) e condivise ai componenti del CPD;
- d) dopo la conclusione del periodo concesso per l'avanzamento delle candidature, i candidati per la carica di Garante vengono convocati e ascoltati separatamente dal CPD durante una o più brevi sedute informali in concomitanza con le sedute ordinarie. I rappresentanti degli studenti e dei docenti hanno facoltà di chiedere al candidato chiarimenti o delucidazioni. Si esclude il confronto diretto tra i candidati quale strumento di valutazione delle candidature da parte del CPD;
- e) il CPD procede alla selezione del Garante nell'ambito di una seduta ordinaria con una procedura di voto a scrutinio segreto (singola preferenza). È eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto. Qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza dei voti al primo scrutinio si procede ad un secondo scrutinio con le stesse regole del primo. Se la maggioranza non viene raggiunta neanche con un secondo scrutinio, si procede ad una terza votazione nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti, computando quindi tra i voti anche le schede bianche. Nel caso in cui sia presente un solo candidato, qualora nella terza votazione tale candidato non abbia riportato detta maggioranza, il CPD procede a nuove consultazioni. Nel caso in cui siano presenti almeno due candidati, qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato detta maggioranza, il CPD procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto quello che

consegue la maggioranza, anche se relativa. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

#### **Art.10 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore, previa delibera del Senato Accademico; entra in vigore nel giorno successivo a quello dell'emanazione.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente, allo Statuto ed al Regolamento generale di Ateneo.